

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI
L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE,
DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI
E DELLE AZIENDE EDITORIALI



f o n d o

BYBLOS
p e n s i o n e

STATUTO

in vigore dal 31 luglio 2026

www.fondobyblos.it

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	4
Articolo 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti	4
Articolo 2 - Forma giuridica	4
Articolo 3 - Scopo	4
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	5
Articolo 4 - Regime del Fondo	5
Articolo 5 - Destinatari e tipologie di adesione	5
Articolo 6 - Scelte di investimento	6
Articolo 7 - Spese	7
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI.....	8
Articolo 8 - Contribuzione	8
Articolo 9 - Determinazione della posizione individuale	10
Articolo 10 - Prestazioni pensionistiche	10
Articolo 11 - Erogazione della rendita	12
Articolo 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	14
Articolo 13 - Anticipazioni	15
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI	16
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	16
Articolo 14 - Organi del Fondo	16
Articolo 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione	16
Articolo 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni	17
Articolo 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni	17
Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione	19

Articolo 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori	20
Articolo 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni	20
Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità ..	22
Articolo 22 - Presidente e Vice Presidente	23
Articolo 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	23
Articolo 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni	24
Articolo 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	25
Articolo 26 - Direttore generale	26
Articolo 27 - Funzioni fondamentali	26

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE..... 27

Articolo 28 - Incarichi di gestione	27
Articolo 29 - Depositario	27
Articolo 30 - Conflitti di interesse	28
Articolo 31 - Gestione amministrativa.....	28
Articolo 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	28
Articolo 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	29

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI..... 29

Articolo 34 - Modalità di adesione	29
Articolo 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	30
Articolo 36 - Comunicazioni e reclami	31

PARTE VI - NORME FINALI..... 31

Articolo 37 - Modifica dello Statuto	31
Articolo 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	31
Articolo 39 - Rinvio	31

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

PARTE I **IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

Articolo 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il "Fondo Pensione BYBLOS - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della Carta e del Cartone, delle aziende Grafiche ed Affini e delle aziende Editoriali", in forma abbreviata "Fondo Pensione BYBLOS" (di seguito "Fondo"), in attuazione di quanto previsto con: CCNL 27/1/98 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone; CCNL 24/1/96 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali e accordo di rinnovo per il 2° biennio del CCNL stesso 15/4/98; Accordo istitutivo del 22/9/98 tra Aie, Anes, Assocarta, Assografici, Intersind e Slc Cgil, Uilslc Uil e Fistel Cisl e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali". L'indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica sono indicati nella Nota informativa del Fondo.
3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all' art. 38.
4. Il Fondo ha sede in Roma.
5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è:
fondobyblos@pec.notificafacile.it

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP, con il numero 124.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo:
 - a) i lavoratori dipendenti, operai, impiegati, quadri, che abbiano superato il periodo di prova, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1 del presente statuto e che non siano dipendenti da aziende aventi fondi o casse aziendali già esistenti al 31/12/95 per il settore grafico-editoriale e al 3/5/96 per il settore cartario-cartotecnico, che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle previste dall'Accordo istitutivo, assunti con:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato;
- contratto part-time;
- contratto di apprendistato;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di inserimento;

Sono altresì destinatari i lavoratori con contratto intermittente o "a chiamata" e quelli con contratto di prestazione d'opera o di collaborazione riferibili alla categoria del lavoro a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/03 e successive modificazioni, ove siano ricompresi nella contrattazione di settore e da essa regolati. Sono inoltre destinatari del Fondo i dipendenti e lavoratori assunti con i contratti di cui sopra nelle seguenti aziende o comparti:

- imprese industriali di Fotolaboratori;
- aziende Videofonografiche;
- aziende Aerofotogrammetriche;
- aziende di Servizi per la Comunicazione d'Impresa;
- Società Italiana Autori ed Editori;
- Ecostampa Media Monitor;
- Sipra;

- b) i lavoratori, appartenenti a categorie che applicano contratti collettivi di lavoro dei settori affini, sottoscritti da almeno una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che stipulano i contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 1 del presente statuto a condizione che venga stipulato apposito accordo per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati. I settori affini sono individuati nelle Imprese appartenenti ai comparti della Comunicazione e Spettacolo;
- c) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti, compresi i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

presso le predette Organizzazioni firmatarie a cui competeranno gli oneri contrattuali inerenti i lavoratori in oggetto.

- d) i familiari fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari;
- e) possono altresì essere associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'articolo 47, della legge n. 428/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per effetto di mutamenti dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti dell'articolo 5 e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata;
- f) sono associati al Fondo i beneficiari, ossia i soggetti che percepiscono dal Fondo le prestazioni pensionistiche;
- g) sono associate al Fondo le imprese che abbiano alle loro dipendenze i destinatari di cui al presente articolo;
- h) tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti (lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando).

2. L'adesione al Fondo può avvenire con le seguenti modalità:

- a) adesione esplicita;
- b) adesione automatica;
- c) adesione contrattuale.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili rischio - rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo life cycle, ossia un percorso o una linea di investimento caratterizzato da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti.

La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio - rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.

- 2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad uno o due comparti ovvero al profilo di investimento life cycle a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.
- 3. È previsto un profilo life cycle di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto") destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferi-

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

mento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad uno o due comparti, a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo life cycle dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.

4. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie uno o due comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, ovvero il profilo life cycle, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il profilo life cycle identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può inoltre successivamente riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, oppure nel profilo di investimento life cycle, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
- a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente:
 - un costo annuo in cifra fissa a carico dell'aderente;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale.
 - c) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) anticipazione;
 - c.2) trasferimento;
 - c.3) riscatto;
 - c.4) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo/ profilo life cycle;
 - d) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia;
 - d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:
 - d-bis.1): spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione al/a/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;
 - d-bis.2): spese in cifra fissa.
 - e) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA):
 - e.1) in cifra fissa per avvio prestazione;
 - e.2) in cifra fissa per singola erogazione.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite tra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel Bilancio e nella Nota Informativa.
4. È previsto, inoltre, il versamento di quote una tantum da parte delle aziende finalizzato alla copertura delle spese del Fondo.

PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.
3. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando
4. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto/profilo di investimento a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR. Nel caso in cui l'aderente destinatario del contributo contrattuale aderisca in modalità automatica, la contribuzione indicata dalla fonte di riferimento è investita nel profilo life cycle di cui all'art. 6, comma 3.
6. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
7. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

8. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento, salvo diversa volontà degli stessi.
Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
9. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando e della contribuzione contrattuale al Fondo di cui all'art.1, comma 2. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
10. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
11. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
12. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
Le imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo di oltre 7 giorni rispetto al termine previsto sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo.
Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, le imprese associate sono tenute a versare al Fondo, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione:
- un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento;
 - un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale.
- I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.
L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 11 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa ed abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimodi partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi ed abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
 - a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
 - b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.

5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ovvero riscattare la posizione individuale nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea" (RITA) la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La contribuzione contrattuale di cui all'art.1, comma 2, non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari e, altresì, continuerà ad essere versata al Fondo anche a seguito di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, rinnovando l'iscrizione contrattuale al Fondo medesimo.
8. Il Fondo provvede, previa apposita richiesta da parte del Fondo negoziale territoriale di riferimento, al trasferimento delle posizioni interessate unicamente dai contributi contrattuali di cui all'art. 1, comma 2, al fine di agevolare la ricongiunzione delle stesse alla posizione aperta presso il Fondo negoziale territoriale al quale i lavoratori abbiano già aderito.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di quattro mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) Assemblea dei Delegati;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Presidente e Vice Presidente;
 - d) Collegio dei Sindaci.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 60 componenti (di seguito "Delegati"), dei quali metà in rappresentanza dei lavoratori e per metà in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
 - b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso;
 - d) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
 - e) determina il compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - f) promuove azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci;
 - g) revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
 - h) determina la quota delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell'attività del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - i) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - l) su proposta motivata dell'organo di controllo conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a soggetti esterni ed esercita l'azione di responsabilità nei loro confronti.
3. L'Assemblea straordinaria:
 - a) modifica lo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - b) delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo art. 38.

Articolo 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata tramite telegramma o posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

3. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei Delegati oppure 5 componenti del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
4. Quando è convocata in seduta ordinaria ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera a), del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b), del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario, ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
10. Il Segretario è nominato dall'Assemblea anche al di fuori dei delegati; in caso di necessità il Presidente dell'Assemblea designa due scrutatori; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.
11. Le adunanze delle assemblee possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale della trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato degli Amministratori in carica, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente del Fondo convoca l'Assemblea dei Delegati e fissa la data per l'elezione del nuovo Consiglio. I Delegati rappresentanti dei lavoratori e delle imprese in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 6 componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte rispettivamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese. Ciascun Delegato può sottoscrivere una sola lista. Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero di Amministratori da eleggere più 3 supplenti, che dovranno essere specificatamente indicati. Il Presidente presenta all'Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a scrutinio segreto. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte, consegue la totalità degli Amministratori; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Gli Amministratori eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e gli Amministratori eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi. I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i Delegati costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

Articolo 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori

1. Qualora, nel corso del mandato, uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico, per qualsiasi motivo, si provvede senza indugio alla loro sostituzione con il supplente. Qualora per carenza di requisiti non sia possibile sostituire un Consigliere di Amministrazione con le modalità predette, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per un nuovo Amministratore, da svolgersi entro 45 giorni.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dal Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge il Presidente, alternativamente fra i componenti eletti in rappresentanza delle imprese associate ed i componenti eletti in rappresentanza dei lavoratori associati; il Vice Presidente fra i componenti che non hanno espresso il Presidente; nomina un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri componenti a prescindere dalla rappresentanza o nella persona del Direttore Generale;
 - b) propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio dei Sindaci;
 - c) individua il soggetto depositario di cui all'art. 29, il soggetto cui affidare la gestione amministrativa di cui all'art. 31, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio di cui all'art. 28 e le compagnie di assicurazione cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche e definisce i contenuti delle relative convenzioni;
 - d) propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, calcolato in forma di quota percentuale tenuto anche conto delle indicazioni delle fonti istitutive di cui all'articolo 1 del presente statuto;

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

- e) convoca l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno e indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea, convocando l'Assemblea neoeletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti;
 - f) può conferire deleghe a propri componenti, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
 - g) nomina il Direttore Generale;
 - h) apporta allo statuto le modifiche che si rendessero necessarie in caso di sopravvenute disposizioni normative, a seguito di sopravvenienza di contrastanti previsioni delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della Covip e le porta a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;
 - i) ha facoltà di proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo, ove ciò non contrasti con quanto previsto dalle fonti istitutive, nell'ambito delle prerogative che la legge ad esse riserva;
 - j) definisce le modalità per l'applicazione delle sanzioni per ritardato versamento dei contributi e le azioni dirette al recupero del mancato versamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - k) in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari;
 - l) assolve gli obblighi nei confronti del Comitato Paritetico delle Parti, secondo quanto previsto all'articolo 9 dell'Accordo istitutivo del Fondo di cui all'articolo 1 del presente statuto e fornisce al Comitato stesso tutte le informazioni relative all'andamento economico-finanziario del Fondo, nonché sui risultati conseguiti.
 - m) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - n) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
 - o) definisce la politica di remunerazione;
 - p) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 - q) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - r) definisce i piani d'emergenza;
 - s) effettua la valutazione interna del rischio;
 - t) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - u) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - v) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - w) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
 - x) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - y) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - z) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di inelleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha diritto di partecipare all'Assemblea dei Delegati.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, mediante comunicazione riportante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta con contestuale trasmissione dell'eventuale documentazione, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo telegramma o posta elettronica, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno sette giorni prima della data della riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario .
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualevolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti. È consentita la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto verbale.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori e decide a maggioranza dei componenti del Consiglio, che in caso di parità si raggiunge con il voto doppio del Presidente. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) d) h) i) j) w), è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli Amministratori. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c) e t), è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli Amministratori e la presenza di almeno 2 Amministratori, di cui uno eletto in rappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza dei datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere dalla a) alla f) del D.M. 108/2020.
4. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Articolo 22 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. Il Vice Presidente deve essere eletto tra gli Amministratori che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente durano quanto il Consiglio che li ha eletti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente in particolare:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b) convoca e presiede, con l'assistenza del Segretario, le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c) tiene i rapporti con la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e con le Parti istitutive;
 - d) effettua le comunicazioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia di conflitti di interesse ed in materia di andamento della gestione;
 - e) trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
 - f) trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;
 - g) comunica alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
 - h) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Articolo 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno 1/3 dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente; risultano eletti per ciascuna parte i Sindaci la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente; la prima Assemblea utile provvede a nominare il nuovo supplente con le stesse modalità previste al comma 2.
10. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, scelto fra i componenti eletti dalla parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Articolo 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Articolo 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno con periodicità trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o un componente del Collegio ne faccia richiesta.
2. Le convocazioni - con indicazione del luogo, giorno e ora della riunione - sono fatte a mezzo raccomandata, o telegramma o posta elettronica, da spedire ai componenti il Collegio stesso e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine precedente potrà essere ridotto a due giorni prima della riunione.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. È consentita la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto verbale.
4. I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
6. La convenzione con il depositario deve prevedere che l'incarico sia conferito a tempo indeterminato con facoltà di revoca in qualsiasi momento e che la rinuncia da parte del soggetto depositario avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione deve altresì precisare che l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino alla data in cui un altro soggetto in possesso dei requisiti previsti accetti l'incarico di depositario in sostituzione del precedente ed in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario.

Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V **RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

Art. 34 - Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.

6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattentate. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo life cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
9. L'adesione contrattuale al Fondo avviene a seguito del versamento del contributo previsto dalle fonti istitutive di riferimento a carico del datore di lavoro. Il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione contrattuale, nonché il comparto a cui affluiscono i relativi contributi.
10. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

STATUTO

In vigore dal 31.07.2026

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami, in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
5. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha facoltà di deliberare la fusione con altra forma pensionistica complementare nel rispetto delle istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

fondo
BYBLOS
pensione

www.fondobyblos.it



VIA ANIENE, 14 - 00198 ROMA



T. 0422.1745989



INFO@FONDOBYBLOS.IT



PEC FONDOBYBLOS@PEC.NOTIFICAFAECILE.IT

SEI GIÀ ISCRITTO AL FONDO?
SCARICA L'APP!

